

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2020-3958 del 26/08/2020
Oggetto	Adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale ex art.3 DPR 59/2013 - MODIFICA SOSTANZIALE- Ditta: TESTA TIZIANO - Attività: TRASPORTO MERCI CONTO TERZI- LAVAGGIO CAMION IN COMUNE DI PODENZANO
Proposta	n. PDET-AMB-2020-4014 del 19/08/2020
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza
Dirigente adottante	ADALGISA TORSELLI

Questo giorno ventisei AGOSTO 2020 presso la sede di Via XXI Aprile, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza, ADALGISA TORSELLI, determina quanto segue.

LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Visti:

- il D.P.R. n. 59 del 13 marzo 2013 "*Regolamento recante La disciplina dell'autorizzazione unica ambientale, e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del D.L. 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla L. 4 aprile 2012, n. 35*" che, all'art. 2, comma 1, individua la Provincia, salvo diversa indicazione regionale, quale Autorità competente ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'autorizzazione unica ambientale (A.U.A);
- la legge regionale n. 13 del 30 luglio 2015, "*Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni*", con la quale la Regione Emilia Romagna ha riformato il sistema di governo territoriale (e le relative competenze) in coerenza con la Legge n. 56 del 7 aprile 2014, attribuendo le funzioni relative al rilascio delle autorizzazioni ambientali in capo alla Struttura (ora Servizio) Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C.) dell'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE);
- l'art. 4, comma 7, del DPR n. 59 del 13.03.2013 che prevede, nel caso sia necessario acquisire esclusivamente l'autorizzazione unica ambientale ai fini del rilascio, della formazione, del rinnovo o dell'aggiornamento di titoli abilitativi di cui all'art. 3, commi 1 e 2 del medesimo DPR, l'adozione del provvedimento da parte dell'Autorità competente e la sua trasmissione al S.U.A.P. per il rilascio del titolo;
- la circolare prot.49801/GAB del 07/11/2013 del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, recante chiarimenti interpretativi, relativi alla disciplina dell'autorizzazione unica ambientale, nella fase di prima applicazione del Decreto del Presidente della Repubblica 13 Marzo 2013, n. 59;
- Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 maggio 2015 di *adozione del modello semplificato e unificato per la richiesta di autorizzazione unica ambientale – AUA*, pubblicato in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.149 del 30-6-2015 - Supplemento Ordinario n. 35;
- La D.G.R. n. 2204 del 21/12/2015 della Regione Emilia, di *approvazione del modello per la richiesta di autorizzazione unica ambientale (AUA) per l'Emilia Romagna (DPR 59/2013 e DPCM 08/05/2015)*;
- il Decreto del Ministro delle Attività Produttive 18 aprile 2005, recante adeguamento alla disciplina comunitaria dei criteri di individuazione di piccole e medie imprese;
- il Decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160, recante regolamento per la semplificazione e il riordino della disciplina dello sportello unico per le attività produttive;
- Il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n.152, recante "Norme in Materia Ambientale";
- La legge 26 ottobre 1995, n.447, recante "Legge quadro sull'inquinamento acustico"
- la legge 7 agosto 1990, n.241 recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
- il Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 "Codice dell'Amministrazione Digitale"

Premesso che:

- con Determina Dirigenziale Arpae n. 1451 del 16/05/2016 è stata adottata ai sensi dell'art. 4 del DPR 59/13 l'Autorizzazione Unica Ambientale rilasciata dal SUAP dell'Unione Valnure e Valchero con atto prot. n. 5215 del 18/05/2016 alla ditta Testa Tiziano (P.I. 01526600331), per l'attività di "*trasporto merci conto terzi-lavaggio camion*" dell'impianto sito in Podenzano via Copernico fraz. Casoni di Gariga. Tale autorizzazione comprende unicamente il titolo ambientale di cui all'art. 124 del D.Lgs. 152/06 - autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali provenienti dal lavaggio automezzi in pubblica fognatura;
- con nota trasmessa dal SUAP dell'Unione Valnure e Valchero e acquisita al prot. Arpae n. 58876 del 22/04/2020 è stata presentata ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59, l'istanza di modifica sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale della ditta Testa Tiziano (P.I. 01526600331) a seguito di alcune modifiche in progetto sugli impianti di trattamento delle acque reflue industriali derivanti dall'attività svolta;

Considerato che:

- con nota prot. n.66610 del 06/05/2020 è stato comunicato l'avvio del procedimento ex art. 7 della L. 241/90;
- con nota prot. n. 73792 del 21/05/2020 sono state richieste integrazioni all'istanza sopracitata;

- con nota prot. n. 81475 del 08/06/2020 è pervenuta da parte del Suap competenze la richiesta della ditta di proroga per la presentazione delle integrazioni;
- con nota prot. n. 87944 del 18/06/2020 questa Agenzia ha comunicato la concessione della proroga e il termine ultimo al 15/07/2020 per la presentazione delle integrazioni richieste;
- con nota prot. n. 95769 del 03/07/2020 è pervenuta la documentazione integrativa richiesta, trasmessa a questa Agenzia dal SUAP competente;

Preso atto:

- dalla documentazione trasmessa che, presso l'insediamento è presente uno scarico (SF) costituito dalla miscelazione di:
 - acque reflue industriali provenienti dalla piazzuola di lavaggio degli automezzi di proprietà, trattate attraverso un sistema depurativo costituito da un degrassatore/dissabbiatore, un deoleatore con filtro a coalescenza, un pozzetto di rilancio con elettropompa che invia i reflui al serbatoio fuori-terra di accumulo prefiltraggio, un primo serbatoio di carico impianto di filtraggio in vetroresina, un filtro a quarzite, un secondo serbatoio di carico impianto di filtraggio in vetroresina ed un filtro a carboni attivi. In uscita al sistema di trattamento vi è un pozzetto d'ispezione dedicato;
 - acque meteoriche di dilavamento dell'area adibita al rifornimento degli automezzi (perimetrata da canaletta grigliata ed avente una superficie di mq. 55), trattate mediante vasca di disoleazione in continuo (mod. DSB/GN6 K Depurpadana). In uscita al sistema di trattamento vi è un pozzetto d'ispezione dedicato;
 - acque reflue domestiche provenienti dai servizi igienici degli uffici, trattate con fossa Imhoff e degrassatore;
 - le acque reflue sopra descritte confluiscono in un'unica tubazione, posta centralmente all'insediamento e vengono convogliati in pubblica fognatura unitamente alle acque meteoriche di copertura (pluviali) e di dilavamento delle aree scoperte pulite;
- ai sensi del punto 2), comma 2.4, della Deliberazione G.R. n° 1053/2003 sono da considerare acque reflue industriali *"anche quelle derivanti da attività industriali che danno luogo ad un unico scarico finale in cui confluiscono anche eventuali reflui domestici"*. Pertanto lo scarico è classificato come scarico di acque reflue industriali;
- lo scarico è dotato di un pozzetto di campionamento fiscale indicato con la sigla "PSF" e la dicitura "POZZETTO DI CONTROLLO SCARICO FINALE" nella TAVOLA "PLANIMETRIA IMPIANTO FOGNARIO" aggiornata al luglio 2020 ed allegata alla documentazione integrativa pervenuta in data 03/07/2020;

Atteso che:

- con nota prot. n. 104433 del 21/07/2020, il Servizio Territoriale di Arpae ha ritenuto di trasmettere a questo SAC la relazione tecnica in merito allo scarico delle acque reflue derivanti dall'insediamento, proponendo le prescrizioni che si ritiene di impartire con il presente provvedimento;
- il Comune di Podenzano è competente ai sensi di quanto previsto dall'art. 112 della L.R. 3/99 al rilascio dell'autorizzazione allo scarico di che trattasi in pubblica fognatura;
- con nota prot. n. 106262 del 23/07/2020 questa Agenzia tenuto conto della suddetta competenza, ha richiesto al Comune di Podenzano l'autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura;
- con prot. n. 116562 del 11/08/2020 è stata acquisita la nota del Comune di Podenzano - Servizio Urbanistica – Ambiente e Sportello Unico per l'Edilizia relativamente all'autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura con la quale sono state richiamate integralmente ed impartite prescrizioni per lo scarico come contenute nel parere formulato da IRETI s.p.a. in data 29/07/2020 con nota prot. n. RT013826-2020-P (acquisito anche agli atti ARPAE prot. n. 109855 del 30/07/2020);

Ritenuto, in relazione all'istruttoria condotta, che sussistano i presupposti di fatto e giuridici per poter procedere all'adozione dell'AUA a favore della ditta Testa Tiziano;

Richiamati gli atti di indirizzo e regolamentari emanati dalla Regione Emilia Romagna nelle materie relative alle autorizzazioni/comunicazioni comprese in A.U.A.;

Visti gli artt. 103 del D.L. 18 del 17/03/2020, convertito in Legge il 24/04/2020, e 37 del D.L. n. 23 del 08/04/2020, con i quali è stata disposta la sospensione dei termini ordinatori o perentori, endoprocedimentali e finali, nei procedimenti amministrativi;

Dato atto che, sulla base delle attribuzioni conferite con le Deliberazioni del Direttore Generale di Arpae nn. 70/2018, 90/2018 e 106/2018 alla sottoscritta responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza compete l'adozione del presente provvedimento amministrativo;

Dichiarato che non sussistono situazioni di conflitto d'interessi relativamente al procedimento amministrativo in oggetto, ai sensi di quanto previsto dall'art.6-bis della Legge 7 agosto 1990, n.241;

DISPONE

Per quanto indicato in narrativa

1. **di adottare**, ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. n. 59/2013, l'Autorizzazione Unica Ambientale a seguito di istanza di modifica sostanziale, a favore della ditta Testa Tiziano (P.I. 01526600331), per l'attività di "trasporto merci conto terzi-lavaggio camion" svolta nell'impianto sito in Podenzano via Copernico fraz. Casoni di Gariga, comprendente unicamente il seguente titolo in materia ambientale:
 - art. 3, comma 1 lett. a), DPR 59/2013 - *autorizzazione agli scarichi di acque reflue* per lo scarico di acque industriali in pubblica fognatura giusta Autorizzazione allo scarico del Comune di Podenzano del 11/08/2020;
2. **di stabilire** che la presente Autorizzazione Unica Ambientale è concessa nel rispetto delle prescrizioni disposte con la nota del Comune di Podenzano del 11/08/2020, acquisita al prot. Arpae n.116562 del 11/08/2020 allegata quale parte integrante e sostanziale al presente provvedimento (allegato 1) unitamente al parere IRETI RT013826-2020-P (allegato 2);
3. **di impartire** altresì, oltre alle prescrizioni per lo scarico come dettagliate nella nota 116562/2020 del Comune di Podenzano, così come proposto dal Servizio Territoriale di Arpae con nota prot. n.104433/2020, le seguenti:
 - a) nel pozzetto di prelievo fiscale lo scarico dovrà rispettare i limiti previsti dalla tabella 3 dell'allegato 5 alla parte terza del D.Lgs.152/06 e successive modifiche ed integrazioni, relativamente allo scarico in pubblica fognatura;
 - b) il pozzetto di prelievo fiscale dovrà essere in ogni momento accessibile ed attrezzato per consentire un agevole e corretto campionamento per caduta del refluo;
 - c) tutti i pozzetti di ispezione e manutenzione degli impianti di trattamento, compreso quello di prelievo fiscale, dovranno essere mantenuti sgombri in modo da garantire, in ogni momento, ispezioni, manutenzioni, interventi di emergenza e campionamento dei reflui;
 - d) potrà essere effettuato esclusivamente il lavaggio esterno dei mezzi. In nessun caso è consentito il lavaggio interno delle cisterne;
 - e) non dovrà essere superata la portata massima consentita dalla potenzialità di progetto dell'impianto di trattamento del refluo derivante dal lavaggio automezzi;
 - f) nei piazzali non dovrà essere svolta alcuna attività diversa da quelle previste il progetto. In particolare, non potranno essere stoccati in tali aree materiali o rifiuti potenzialmente dilavabili né svolte, ad esempio, operazioni di manutenzione dei mezzi;
 - g) dovrà essere garantito, nel tempo, il corretto stato di conservazione, manutenzione e funzionamento degli impianti di trattamento/depurazione, così come indicato nei manuali d'uso e manutenzione forniti dalla ditta costruttrice. In particolare, con opportuna periodicità, dovrà essere previsto il controlavaggio delle colonne filtranti o, quando necessario, la sostituzione dei carboni attivi e della quarzite, la rimozione dei fanghi, degli oli e dei grassi dagli impianti di trattamento/depurazione e la sostituzione o il ripristino della funzionalità dei filtri a coalescenza dei disoleatori;
 - h) i rifiuti derivanti dal controlavaggio delle colonne filtranti, i fanghi, le emulsioni, gli oli, i grassi, i carboni attivi o la quarzite esausti, e qualsiasi altro rifiuto proveniente dalla manutenzione/pulizia degli impianti di trattamento/depurazione o dalle condotte fognarie interne dell'insediamento, dovranno essere smaltiti e/o riutilizzati nel rispetto della normativa vigente e la documentazione relativa a tali operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria tenuta a disposizione per i controlli da parte dell'Autorità Competente;
 - i) le condotte fognarie dell'insediamento dovranno essere mantenute in perfetta efficienza effettuando una periodica pulizia delle condotte stesse e dei pozzetti d'ispezione con particolare attenzione alla rimozione dei sedimenti e dei detriti dai pozzetti sottostanti alle griglie di raccolta delle acque meteoriche ricadenti sul piazzale;
 - j) nel caso si verificassero imprevisti che modifichino il regime e/o la qualità dello scarico, l'Azienda dovrà immediatamente darne comunicazione (tramite PEC) ad ARPAE, al Comune di Podenzano ed al Gestore della pubblica fognatura, indicando le cause dell'imprevisto, i provvedimenti adottati ed i tempi necessari per il ripristino della normalità. Allo stesso modo, dovrà essere comunicata la fine del disservizio.
4. **di fare salvo che:**
 - i fanghi, i grassi e qualsiasi altro rifiuto provenienti dalla manutenzione/pulizia dei sistemi di trattamento o delle condotte fognarie dello stabilimento devono essere smaltiti e/o riutilizzati nel rispetto della normativa di settore vigente;
 - è vietata l'immissione di qualsiasi rifiuto comunque qualificato nella rete fognaria pubblica;
5. **di rendere noto che:**
 - la responsabile del procedimento è la dott.ssa Angela Iaria Responsabile dell'Unità Organizzativa "AUA – Autorizzazioni Settoriali ed Energia" - del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di ARPAE sede di Piacenza;

- il titolare del trattamento dei dati personali forniti dall'interessato è il Direttore Generale di ARPAE Emilia-Romagna, con sede in Bologna, via Po n° 5 ed il responsabile del trattamento dei medesimi dati è la sottoscritta Dirigente Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni dell'ARPAE di Piacenza;
- ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per il presente provvedimento autorizzativo si provvederà alla pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. n. 33/2013 e del vigente Piano triennale per la prevenzione della corruzione e la trasparenza 2019-2021 di Arpae;
- il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano triennale per la prevenzione della corruzione e la trasparenza 2019-2021 di Arpae.

Si dà atto inoltre che:

- il presente atto viene trasmesso al S.U.A.P. dell'Unione Valnure e Valchero, per il rilascio del titolo al richiedente ai sensi di quanto previsto dal DPR 59/2013, che dovrà essere inviato, oltre che all'Autorità Competente, a tutti i soggetti coinvolti nel procedimento anche ai fini delle attività di controllo;
- ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 comma 6 del D.P.R. n. 59/2013, la durata dell'Autorizzazione Unica Ambientale è fissata in quindici (15) anni dalla data di rilascio del provvedimento conclusivo da parte dello Sportello Unico dell'Unione Valnure e Valchero;
- sono fatte salve le autorizzazioni e le prescrizioni stabilite da altre normative il cui rilascio compete ad altri Enti ed Organismi, nonché le disposizioni e le direttive vigenti per quanto non previsto dal presente atto, con particolare riguardo agli aspetti di carattere igienico - sanitario, di prevenzione e di sicurezza e tutela dei lavoratori nell'ambito dei luoghi di lavoro;
- resta fermo quanto disposto dal D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. e qui non espressamente richiamato;
- l'autorità competente può imporre il rinnovo dell'autorizzazione, o la revisione delle prescrizioni contenute nella stessa, anche prima della scadenza, nei casi previsti dall'art. 5, comma 5 del D.P.R.59/2013;
- la presente autorizzazione non sostituisce i provvedimenti in materia urbanistica, edilizia ed idraulica che devono essere eventualmente richiesti direttamente dalla Ditta, né pregiudica eventuali diritti di terzi;
- l'inosservanza delle prescrizioni autorizzative comporta l'applicazione delle sanzioni previste dalla specifica norma di settore per la quale viene rilasciato l'atto;
- il presente provvedimento viene redatto in originale "formato elettronico", sottoscritto con firma digitale secondo quanto previsto dal D. Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii..

AVVERSO al presente provvedimento amministrativo è possibile proporre ricorso giurisdizionale innanzi al competente Tribunale Amministrativo Regionale, entro sessanta giorni o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni, dalla data di notifica.

La Dirigente
 Dott.a Adalgisa Torselli
 Documento firmato digitalmente
 ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. n. 82/2005 s.m.i.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.